



FOCUS LAVORO

N. 10/2026

Anticipo del TFR: quali condizioni è necessario rispettare

L'art. 2120, commi 6 e ss., prevede la possibilità per il lavoratore dipendente di richiedere, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, l'erogazione di un'anticipazione del Tfr al ricorrere di determinate condizioni. Nello specifico:

- Il lavoratore deve possedere almeno otto anni di servizio presso l'azienda;
- l'anticipo del Tfr può essere richiesto per l'acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, per sostenere spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL e per far fronte alle spese durante i congedi parentali e congedi per la formazione continua.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali; i contratti collettivi, inoltre, possono stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Per maggiori informazioni:

Valerio Digregorio
v.digregorio@unionservices.it

1. Quando è necessario l'accordo scritto

L'azienda potrebbe decidere, accordando un trattamento di miglior favore, di concedere l'anticipazione del tfr a un dipendente non in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio anzianità aziendale inferiore agli 8 anni).

⚠ **ATTENZIONE:** in tal caso andrà sottoscritto un accordo tra azienda e lavoratore; è necessario, inoltre, possedere e conservare tutta la documentazione probatoria a supporto della richiesta del lavoratore (in caso di acquisto della prima casa, qualsiasi documentazione idonea ad attestare l'acquisto quali il rogito notarile, il contratto preliminare di acquisto con successiva presentazione dell'atto definitivo di acquisto ecc.), al fine di evitare che l'Inps possa disconoscere l'anticipazione e agire con un'azione volta al recupero contributivo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4670 del 22 febbraio 2021 ha confermato la pronuncia di secondo grado che aveva rigettato l'opposizione di un'azienda a cartella esattoriale dell'INPS per il pagamento di contributi emessi su anticipazioni del tfr, in quanto non erano state formalizzate e documentate e non erano risultate erogate per le tassative ipotesi previste dalla norma.

"Solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l'erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l'erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all'obbligazione contributiva (...)".

2. Anticipo mensile del TFR in busta paga

L'accordo sottoscritto tra azienda e dipendente non potrà mai prevedere la liquidazione mensile del rateo di tfr maturato dal lavoratore (cfr. Cass., n. 13525/2025; Ispettorato del Lavoro, Nota n. 616/2025), in quanto prassi in contrasto con la ratio dell'istituto, che è quella di garantire al lavoratore un supporto economico alla fine del rapporto e non, al contrario, di incrementare il reddito corrente dello stesso.

L'anticipazione del Tfr, operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga:

Snatura la funzione dell'anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale dell'accantonamento mensile del Tfr;

Fa sì che l'anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del trattamento di fine rapporto.

- ⊗ **ATTENZIONE:** in presenza di liquidazioni mensili di ratei di tfr il personale ispettivo intimerà al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.